Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2564

20.11.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2564 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2026

che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del cianuro di idrogeno ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8, 14 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1) Il cianuro di idrogeno è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8, 14 e 18. Conformemente all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è stato pertanto considerato approvato fino al 30 settembre 2024 a norma del medesimo regolamento fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.

(2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 29 marzo 2023 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione del cianuro di idrogeno ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e il 30 marzo 2023 sono state presentate domande di rinnovo di tale approvazione ai fini dell'uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 («domande»).

(3) A norma della decisione di esecuzione (UE) 2024/1278 della Commissione ([3]), la data di scadenza dell'approvazione del cianuro di idrogeno ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8, 14 e 18 è stata posticipata al 31 marzo 2027 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame delle domande.

(4) Il 26 maggio 2026 l'autorità di valutazione competente della Repubblica ceca ha informato la Commissione del fatto che la valutazione sarebbe stata ulteriormente ritardata per motivi legati alla valutazione dei dati relativi alla tossicità per la riproduzione e all'analisi delle proprietà di interferenza endocrina della sostanza. Secondo le informazioni fornite dall'autorità di valutazione competente, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente sembra improbabile che tale autorità riesca a presentare una relazione di valutazione per il rinnovo all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») prima del 2029.

(5) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione ai fini dell'uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8, 14 e 18 scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza dell'approvazione per un periodo sufficiente a consentire l'esame delle domande.

(6) Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione dei pareri da parte dell'Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per prendere una decisione in merito al rinnovo dell'approvazione del cianuro di idrogeno ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8, 14 e 18, è opportuno posticipare la data di scadenza di tale approvazione al 30 settembre 2029.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).

([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2024/1278 della Commissione, dell'8 maggio 2024, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del cianuro di idrogeno ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8, 14 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1278, 13.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1278/oj).

(7) Dopo tale ulteriore posticipo della data di scadenza dell'approvazione, il cianuro di idrogeno rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8, 14 e 18 fatte salve le condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell'approvazione del cianuro di idrogeno ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8, 14 e 18 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/1278 è posticipata al 30 settembre 2029.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN